REGIONE DEL VENETO

ULSS5 POLESANA

CAPITOLATO D'ONERI

Allegato n. 1.2 al Disciplinare di gara prot. n. 63383 del 23/06/2025

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER PRELIEVI BIOLOGICI", SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI, PER IL PERIODO DI DODICI MESI PER L' AZIENDA ULSS 5 POLESANA

Sommario

Art. 1 – Contratto e Spese contrattuali ... 3
Art. 2 - Durata del contratto, rinnovo e opzioni contrattuali ... 3
Art. 3 – Condizioni della Fornitura ... 4
Art. 4 – Direttore Esecuzione del Contratto ... 4
Art. 5 – Direttore Esecuzione Contratto e controlli sulle prestazioni ... 5
Arti. 6 – Corrispettivi ... 5
Art. 7 – Modifiche del contratto e adeguamento prezzi ... 6
Art. 8 – Ordinativo unico di fornitura ... 6
Art. 9 – Modalità di fatturazione e pagamenti ... 7
Art. 10 – Responsabile del Servizio (per il Fornitore) ... 8
Art. 11 – Riservatezza ... 8
Art. 12 – Danni, Responsabilità civile e Polizza di assicurazione ... 9
Art. 13 – Personale ... 11
Art. 14 – Valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) ... 12
Art. 15 – Evoluzione tecnica ... 12
Art. 16 – Subappalto ... 12
Art. 17 – Variazioni soggettive ... 14
Art. 18 – Penali ... 14
Art. 19 – Cauzione definitiva ... 15
Art. 20 - Proprietà, disponibilità del materiale e diritto di riproduzione ... 15
Art. 21 - Codice di Comportamento ... 16
Art. 22 – Protocollo di legalità ... 16
Art. 23 – Altri obblighi, oneri e responsabilità dell'impresa aggiudicataria ... 16
Art. 24 – Risoluzione del contratto ... 17
Art. 25 - Recesso del contratto ... 19
Art. 26 – Trattamento dei dati personali ... 19
Art. 27 - Cessione del contratto e del credito ... 20
Art. 28 – Domicilio del Fornitore e comunicazioni ... 20
Art. 29 - Foro Competente ... 20
Art. 31 - Clausola finale ... 20

Art. 1 – Contratto e Spese contrattuali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 213, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Il contratto è registrabile in caso d'uso, trattandosi di prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell' I.V.A.

Sono, inoltre, a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione e le polizze assicurative, le imposte, le tasse, spese di bollo e ogni altra spesa, nessuna eccettuata o esclusa.

Prima della stipula del contratto secondo quanto previsto dall'articolo 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicataria dovrà presentare:

- garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale;
- l'accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali sottoscritto per accettazione ai sensi dell'art. **26** del presente Capitolato d'Oneri.

Il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, previa revoca dell'eventuale autorizzazione al subappalto:

- in caso di perdita dei requisiti prescritti;
- nelle altre ipotesi previste dalla vigente normativa.

Art. 2 - Durata del contratto, rinnovo e opzioni contrattuali

Il contratto avrà decorrenza dalla data riportata sul provvedimento di aggiudicazione e avrà durata di 12 mesi.

I fabbisogni indicati nel presente Capitolato sono stimati, pertanto, ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione del contratto, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione in relazione all'effettivo fabbisogno aziendale, si verifichi un aumento o una diminuzione, della quantità di documentazione e/o delle prestazioni richieste, fino alla concorrenza del 20% dell'importo complessivo del contratto, l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto stesso.

Rimane ferma la facoltà per l'Azienda Ulss 5 Polesana di affidare all'Appaltatore ulteriori forniture complementari, ai sensi dell'art. 76 comma 4, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, al ricorrere dei presupposti normativamente previsti.

Art. 3 – Condizioni della Fornitura

Le forniture e i servizi oggetto del contratto dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato d'Oneri e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa.

Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture e i servizi oggetto del contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri, nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli atti e documenti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; in ogni caso il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi aggiuntivi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Ulss 5 Polesana, rientrando gli stessi tra i rischi a proprio carico.

Art. 4 – Direttore Esecuzione del Contratto

Con il provvedimento di aggiudicazione verrà nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dall' allegato II.14, Capo II, art. 32 comma 3. Il DEC è il soggetto preposto, tra l'altro, alla vigilanza dell'esecuzione del servizio, alla verifica della corrispondenza della prestazione alle obbligazioni contrattuali, al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Svolge altresì tutti gli ulteriori compiti e attività risultanti dal Capitolato d'Oneri e dalla normativa vigente.

Su indicazione del DEC e sentito il RUP, potranno essere eventualmente nominati uno o più assistenti con funzioni di Direttore Operativo (DO) per svolgere, su espressa disposizione del DEC stesso, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo ai sensi dell'art. 114 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dall'allegato II.14, Capo II, art. 32 comma 4.

Art. 5 – Direttore Esecuzione Contratto e controlli sulle prestazioni

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) individuato dall'Azienda Ulss 5 Polesana, verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità della fornitura svolta e dei servizi ad essa connessa.

Durante l'esecuzione contrattuale il Fornitore si obbliga a consentire all' Azienda Ulss 5 Polesana, di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle azioni oggetto del Contratto, anche in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all' Azienda Ulss 5 Polesana di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del servizio/fornitura non facilmente riconoscibili o che, comunque, non siano emerse all'atto dei controlli sopra citati.

Le modalità e i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti dall' Azienda Ulss 5 Polesana.

Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere verbalizzati, indipendentemente dall'applicazione di eventuali penali, al fine di monitorare l'andamento generale del contratto e certificare l'assenza di non conformità.

Arti. 6 – Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono calcolati sulla base dei prezzi di cui all'offerta economica.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture e servizi effettivamente prestati e resi, nell'ambito dell'espletamento del contratto, a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Ulss 5 Polesana, fatto salvo quanto previsto all'articolo 119 comma 11 del Dlgs. n. 36/2023.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 7 – Modifiche del contratto e adeguamento prezzi

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono disciplinate dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, ai quali si rinvia per tutto ciò che non è di seguito espressamente previsto.

I corrispettivi spettanti al Fornitore saranno oggetto di revisione in aumento o in diminuzione conformemente a quanto previsto dagli artt. 60 e 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, su richiesta del Fornitore o su iniziativa dell'Azienda Ulss 5 Polesana, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice generale FOI ("Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati") («Indice di Riferimento»).

In particolare, ai fini della revisione si considererà la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento nel periodo intercorrente dalla data della stipula alla data della richiesta di revisione.

La revisione dei prezzi è riconosciuta qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione), sopra indicata, risulti - in valore assoluto - superiore al 3% («Soglia di Riferimento») e opera nella misura dell'90 per cento del valore eccedente della variazione stessa, applicata alle prestazioni da eseguire.

I prezzi revisionati saranno approvati mediante provvedimento dedicato adottato con Deliberazione del Direttore Generale.

Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziate dall'Azienda Ulss 5 Polesana, questa stessa Azienda si riserverà il diritto di recedere dal contratto oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art.3 par.3.2 pagg. 10 e 11 del Disciplinare di gara.

Art. 8 – Ordinativo unico di fornitura

Per quanto riguarda l'emissione degli ordini relativi alla fornitura/servizio in oggetto, si precisa che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo del sistema di gestione denominato Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO), che gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni tra gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale e i loro fornitori, a decorrere dal 01/02/2020.

Pertanto, a partire da tale data, questa Azienda Ulss utilizza il sistema NSO per l'invio ai fornitori degli ordini l'acquisto di beni.

Per tale finalità, si comunicano di seguito gli elementi fondamentali relativi al sistema NSO di questa Azienda Ulss:

Denominazione Ente:	Azienda ULSS n. 5 Polesana

Sede Legale:	Viale Tre Martiri, 89 - cap 45100 - Rovigo
Partita Iva:	01013470297
Codice Univoco Ufficio:	**6UDYH3**
Nome Ufficio:	Ufficio Ordinante Centrale Polesana

Art. 9 – Modalità di fatturazione e pagamenti

La fatturazione del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale posticipata sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, in relazione alle singole voci di spesa indicate nell'offerta economica ed oggetto di affidamento.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al Codice Identificativo Gara (CIG) e il numero di ordinativo NSO.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI, ferma restando l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota".

Ad ogni fattura dovrà inoltre essere allegato altresì l'elenco del personale eventualmente impiegato mensilmente nell'esecuzione dei servizi connessi alla fornitura in argomento, completo della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., dell'assolvimento dei relativi obblighi contributivi e previdenziali nei confronti del personale stesso.

I pagamenti verranno effettuati mediante mandato, previa produzione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la corretta osservanza di tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto, secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, entro il termine di 30 giorni dalla data di accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto, della rispondenza e della regolarità del servizio effettuato, alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.

L'Azienda Ulss 5 Polesana potrà anche ed eventualmente avvalersi di quanto previsto ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023: sull'importo netto progressivo delle prestazioni potrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Per gli accertamenti sulla regolare applicazione degli adempimenti contributivi e retributivi nei confronti del personale della Ditta aggiudicataria impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, l'Azienda Ulss5 Polesana potrà richiedere verifiche agli Uffici di competenza (Ispettorato del Lavoro, Inps, ecc.).

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.

Art. 10 – Responsabile del Servizio (per il Fornitore)

Il Fornitore dovrà comunicare all'Azienda Ulss 5 Polesana, all'atto della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale rappresenterà il riferimento per il corretto espletamento della fornitura medesima e per l'invio di ogni comunicazione inerente il rapporto contrattuale.

Il Responsabile della Fornitura ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente in merito ad eventuali problemi che dovessero insorgere nella regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e/o in casi di accertamento di eventuali danni.

Il Responsabile deve essere rintracciabile mediante telefono cellulare fornito dal Fornitore.

Nei periodi di ferie o altra assenza, il Fornitore dovrà indicare un'altra persona, come sostituto.

Art. 11 – Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Ulss 5 Polesana, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all' Azienda Ulss 5 Polesana delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto nella normativa vigente e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 12 – Danni, Responsabilità civile e Polizza di assicurazione

Il Fornitore si impegna a stipulare, prima della stipula del contratto ed a mantenerle in essere per tutta la durata della stessa (compreso il periodo di eventuale rinnovo e di proroga) una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di assicurazione, a copertura dei danni da responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, nonchè danni da responsabilità civile professionale per errori, omissioni, negligenza professionale, riportante una descrizione dell'attività coerente con l'oggetto dell'appalto, con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 per sinistro per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni della suddetta polizza non saranno opponibili a terzi.

La polizza dovrà essere accesa con accreditata Compagnia d'assicurazione.

In caso di mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di Fornitura le Aziende Sanitarie potranno risolvere di diritto l'Ordinativo di Fornitura (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte dell'Azienda Ulss 5 Polesana all'eventuale rilascio di autorizzazioni, nulla osta e concessioni non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità ad esso imputabili per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, l'Appaltatore medesimo risulta unico e completo responsabile della fornitura.

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile a livello civile di ogni danno che possa derivare all'Azienda Ulss 5 Polesana ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte.

L'Azienda Ulss 5 Polesana è pertanto esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni o altro che dovessero derivare al personale dell'Appaltatore (o ad altro personale eventualmente presente a vario titolo) nell'esecuzione del rapporto contrattuale, convenendosi che ogni eventuale onere è già compensato e compreso nell'importo contrattuale.

L'Appaltatore risponde pienamente per danni causati a persone o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili al medesimo, al proprio personale a

qualsiasi titolo impiegato o ai prodotti forniti e si impegna a manlevare e a tenere indenne le Aziende Sanitarie dai danni e/o dalle azioni che fossero eventualmente intentate o richieste alla stessa per gli stessi fatti.

Durante le operazioni di trasporto, consegna e installazione dei sistemi diagnostici l'Appaltatore solleva l'Azienda Ulss 5 Polesana da ogni responsabilità per tutti i rischi di danni e perdite che possano subire i sistemi medesimi.

L'Appaltatore si assume la responsabilità per i danni subiti dall' Azienda Ulss 5 Polesana a causa del danneggiamento o della distruzione, parziale o totale, di beni, opere e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

I danni verranno contestati per iscritto dall'Azienda Ulss 5 Polesana, fissando un termine per il ripristino degli ambienti e le necessarie riparazioni e l'Appaltatore dovrà produrre idonee giustificazioni in merito.

L'accertamento degli eventuali danni subiti da persone o cose sarà effettuato dall' Azienda Ulss 5 Polesana alla presenza di un incaricato del Fornitore previamente avvertito, in modo tale da consentire allo stesso di esprimere la propria valutazione.

Qualora questa non partecipi all'accertamento in oggetto, l'Azienda Ulss 5 Polesana provvederà autonomamente.

I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal Fornitore.

Qualora le giustificazioni addotte non siano state accolte, oppure non pervengano entro il termine indicato, oppure l'Appaltatore non abbia provveduto, totalmente o parzialmente, al ripristino dei danni accertati a proprio carico nel termine fissato per motivazioni non imputabili a cause impreviste e imprevedibili si procederà a norma dell'art. 18 Parte II del presente Capitolato d'Oneri e, nel caso di grave inadempimento, l'Azienda Ulss 5 Polesana potrà risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Ulss 5 Polesana delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, le coperture assicurative dovranno prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltato.

Art. 13 – Personale

Il Fornitore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dal presente contratto, dalle disposizioni interne vigenti presso l'Azienda Ulss 5 Polesana, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Fornitore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile.

Il Fornitore dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell'Azienda Ulss 5 Polesana, le misure e cautele di sicurezza per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Il Fornitore dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il Fornitore è tenuto a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività.

Nel caso in cui il personale del Fornitore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e condotte tali da non consentire il buon svolgimento delle attività, tanto da costituire grave inadempimento, l'Azienda Ulss 5 Polesana potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

In caso di conflitto sindacale fra il Fornitore e il proprio personale (sciopero aziendale), o di ogni altra vertenza sindacale, il Fornitore si obbliga a garantire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, promuovendo tutte le iniziative atte a evitare l'interruzione delle prestazioni collegate al presente contratto. In caso contrario il Fornitore non è liberata da responsabilità contrattuale da inadempimento.

In caso di sciopero nazionale il Fornitore dovrà contemperare le modalità di esercizio del diritto di sciopero con l'effettuazione del servizio affidato comunicando tempestivamente eventuali scioperi nazionali di categoria all'Azienda Ulss 5 Polesana e concordando le modalità di espletamento anche

posticipato del servizio e contingentando, nel caso il servizio non possa subire interruzioni, un numero minimo di personale per l'effettuazione del servizio stesso.

In caso contrario il Fornitore non è liberata da responsabilità contrattuale da inadempimento

Art. 14 – Valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)

L'Azienda Ulss 5 Polesana, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in relazione alle attività descritte nel presente capitolato, non ha rilevato rischi interferenti e pertanto i costi per la loro eliminazione sono pari a Zero.

Art. 15 – Evoluzione tecnica

Il Fornitore si impegna ad informare l'Azienda Ulss 5 Polesana in merito all'evoluzione tecnica che dovesse interessare la fornitura oggetto del contratto, intesa quale complesso composto da strumentazione, software, hardware, reagenti, materiali di consumo, e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alla stessa.

Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dall'Azienda Ulss 5 Polesana. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo servizio o prodotto offerto con quanto offerto in sede di gara, e valutate le migliorie proposte, l'Azienda Ulss 5 Polesana potrà autorizzare il Fornitore ad effettuare la relativa sostituzione.

Art. 16 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 D. Lgs. n. 36/2023, comma 1 i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Il Fornitore Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

È fatto obbligo al Fornitore di comunicare all'Azienda Ulss 5 Polesana, prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti da utilizzarsi nell'esecuzione del Contratto di fornitura che, ai sensi dell'art. 119 commi 3 del D. Lgs. n. 36/2023, non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Il Fornitore Aggiudicatario può affidare in subappalto le forniture compresi e/o i servizi oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Azienda Ulss 5, Stazione Appaltante, a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro II del D.Lgs. 36/2023;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Ulss 5 Polesana. Ove abbia dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà in sede di offerta, il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. L'Amministrazione potrà eventualmente chiedere, per motivi di interesse pubblico, la visione del contratto di subappalto prima della sua sottoscrizione tra Fornitore e Subappaltatore.

L'Azienda Ulss 5 Polesana non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita, con la sola eccezione delle ipotesi di cui all'art. 119, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle eventuali ulteriori fattispecie specifiche previste dalla normativa vigente. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Disciplinare di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva e in generale assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione dall'art. 94 - all'art. 98 del D.Lgs. 36/2023).

È fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte i servizi senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda Ulss 5 Polesana, pena l'immediata risoluzione della Convenzione con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dal Fornitore, il quale è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatti salvi i casi in cui il subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa o in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'appaltatore e quindi sia l'Azienda Ulss 5 Polesana a corrispondere direttamente al subappaltatore, nonché le ulteriori fattispecie specifiche previste ex lege.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativamente agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 17 – Variazioni soggettive

Nel caso il Fornitore dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda Ulss 5 Polesana. In tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Amministrazione Committente potrà risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 Codice Civile) ed incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente ulteriore danno subito.

Art. 18 – Penali

I casi di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato, nell'offerta tecnica e delle tempistiche previste per l'esecuzione del servizio, a seguito di controlli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite e fatta salva la risarcibilità del danno maggiore ed ulteriore, comporteranno l'applicazione da parte dell'Azienda Ulss 5 Polesana delle penalità di seguito previste:

L'applicazione delle penali avverrà, previa diffida scritta ad adempiere nel termine di 15 giorni (o termini inferiori in caso di urgenza o di motivate necessità di servizio), di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, sulla base del seguente schema:

Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo del 10% del corrispettivo stabilito per l'incarico, l'Ente avrà la facoltà di revocare di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'affidamento della fornitura.

L’Azienda Ulss 5 provvederà a contestare per iscritto, a mezzo raccomandata o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione. In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario, in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione definitiva. Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatario. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno alla Società. La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante a titolo di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del danno. Si applica, altresì, l’art. 108 del Codice.

Art. 19 – Cauzione definitiva

L’Impresa aggiudicataria dovrà presentare la garanzia definitiva, secondo quanto disposto dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023. La garanzia dovrà essere pari al 5% dell’importo contrattuale di aggiudicazione.

La garanzia deve prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 20 - Proprietà, disponibilità del materiale e diritto di riproduzione

I materiali prodotti, le forniture, i marchi e i relativi diritti patrimoniali di sfruttamento ecc., realizzati in virtù del presente appalto, sono di proprietà esclusiva dell’Azienda Ulss 5 Polesana. L’aggiudicatario si impegna a consegnare tutti i materiali inerenti le attività in oggetto e comunque funzionali a queste, nei formati richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice. L’aggiudicatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, documenti, prodotti, dati e informazioni relativi alle attività oggetto di contratto o utilizzare gli stessi, in misura anche parziale, senza il preventivo assenso scritto del legale rappresentante dell’Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 21 - Codice di Comportamento

Le imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere/servizi in favore dell'Azienda, compresi i loro collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti e dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgano funzioni e attività per conto dell'Azienda Ulss 5 Polesana" adottato con Deliberazione del D.G. n. 91 del 24/01/2018 e consultabile sul sito internet aziendale - Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codice Disciplinare Codice di Condotta. La violazione degli obblighi derivanti dal succitato Codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto stipulato a seguito degli affidamenti di forniture di beni e servizi.

Art. 22 – Protocollo di legalità

L'Impresa dovrà dichiarare specificatamente di essere a conoscenza e di accettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 (consultabile sul sito della Regione Veneto https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita), ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, in quanto compatibili con la nota Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prot.n. 479297 del 14/10/2022.

In particolare, l'impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 c.p."

L'impresa dovrà, inoltre, dichiarare di essere a conoscenza che "la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317 c.p., 319 c.p., 319 – bis c.p., 319 – ter c.p., 319 – quater c.p.-320 c.p., 322 c.p., 322 – bis c.p., 346 – bis c.p., 353 c.p. e 353 – bis c.p.

Art. 23 – Altri obblighi, oneri e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'Impresa si impegna a sollevare ed a tenere indenne l'Azienda ULSS 5 Polesana da responsabilità, costi e spese, comprese quelle legali, derivanti da qualsiasi azione promossa da terzi relativamente a diritti, copyright, marchi o simili su beni e sistemi utilizzati per l'esecuzione delle attività.

Sono inoltre ad esclusivo carico della Ditta tutte le pratiche e i costi riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario.

L'Impresa aggiudicataria inoltre:

- per tutti gli oneri elencati nel presente capitolato è responsabile dell'effettuazione dei servizi a lei affidati;
- riconosce essere di sua esclusiva competenza e spettanza l'iniziativa dell'adozione, nell'espletamento di quanto previsto dall'appalto, di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che potesse colpire cose o persone; pertanto esonera l'Amministrazione dell'Azienda da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni che dovessero verificarsi per causa diretta o indiretta delle attività inerenti l'appalto
- si accerterà che il proprio personale che dovesse far uso di telefono cellulare nel corso delle attività rispetti le indicazioni sull'utilizzo corretto di tale apparecchio in ambiente ospedaliero emanate sia con disposizioni legislative sia con circolari del Ministero della Sanità e dell'Assessorato alla Sanità della Regione Veneto, sia con provvedimenti interni dell'Amministrazione Aziendale.

Tutti gli oneri necessari a garantire il rispetto delle norme sanitarie, di sicurezza ed antinfortunistica degli addetti ai lavori sono a carico della ditta aggiudicataria che è tenuta a rispettare sotto la propria ed esclusiva responsabilità le citate norme ed è diretta ed unica responsabile dell'adozione di quelle opere o di quegli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente, nonché suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni o sinistri a chi lavora o a terzi.

L'Impresa dovrà prendere contatti con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda ULSS 5 Polesana per avere le informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto così come previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. .

L'Impresa esonera altresì l'Azienda per i danni diretti o indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

Art. 24 – Risoluzione del contratto

L'Azienda ULSS 5 di Rovigo, in caso di inadempimento dell'Impresa aggiudicataria agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione da trasmettere per posta elettronica certificata (PEC), un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine il contratto si intenderà risolto (art. 1454 codice civile – diffida ad adempiere).

L'Azienda ULSS 5 potrà, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta all'Impresa aggiudicataria, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto:

- nell'ipotesi prevista dall'art. 18 del presente Capitolato – parte II (Penali);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 1 del presente Capitolato – parte II (Contratto e spese contrattuali);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 19 del presente Capitolato – parte II (Cauzione definitiva);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 24 del presente Capitolato – parte II (Risoluzione del contratto);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 21 del presente Capitolato – parte II (Codice di comportamento);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 11 del presente Capitolato – parte II (Riservatezza);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 22 del presente Capitolato – parte II (Protocollo di Legalità);
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di mancato svolgimento o di gravi errori commessi nello svolgimento del servizio e delle azioni indicate negli articoli del Capitolato Tecnico;
- nel caso di applicazione delle penali che raggiungano complessivamente il 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni/certificazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dagli atti di gara;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso di sospensione del servizio;
- in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza;
- in ogni altro caso previsto dagli atti di gara e dalla normativa di legge.

L'Azienda Ulss 5 si riserva inoltre di avvalersi della condizione risolutiva, di cui all'art. 1353 c.c., nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dal Soggetto Aggregatore per il Veneto Azienda Zero – UOC CRAV o nel caso di nuove e diverse determinazioni assunte in ambito aziendale o regionale.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Art. 25 - Recesso del contratto

L'Azienda Ulss 5 si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal contratto corrispondendo all'appaltatore quanto dovuto, ai sensi dell'art. 21 sexies della L. 241/1990 e s.m.i., a seguito di nuove disposizioni organizzative regionali o aziendali e/o anche per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

La volontà di recesso dal contratto da parte dell'Azienda Ulss 5, sarà comunicata a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 giorni.

L'Azienda Ulss 5 si riserva, a proprio insindacabile giudizio, inoltre di:

A. annullare e/o revocare la procedura di affidamento, senza che per questo la ditta offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, nel caso intervenisse la stipulazione di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale;
B. recedere anticipatamente dal contratto, mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale.

Art. 26 – Trattamento dei dati personali

L'Azienda ULSS 5 Polesana, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (GDPR), informa che:

a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;

b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell'Azienda Ulss 5, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;

d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;

e) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici dell'Ente e comunicati ad altri enti pubblici o diversi soggetti solo secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR;

g) i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tali dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

h) il titolare del trattamento è l'Ente Appaltante.

Con la sottoscrizione del presente contratto si procederà alla sottoscrizione anche di apposito "Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679".

Art. 27 - Cessione del contratto e del credito

È fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere, anche solo parzialmente, il presente contratto e/o i crediti da esso nascenti a terzi, a pena di nullità.

Art. 28 – Domicilio del Fornitore e comunicazioni

Ogni comunicazione o notificazione inerente al presente Contratto sarà effettuata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio legale al seguente indirizzo:

- per l'Azienda Ulss 5 Polesana

_____

_____

PEC:_____@_____

- per il Fornitore

_____

_____

PEC:_____@_____

Art. 29 - Foro Competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Azienda Ulss sarà competente esclusivamente il Foro di ROVIGO.

Art. 31 - Clausola finale

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nell'avviso di gara.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e nel Capitolato d'Oneri, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.